

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022**  
**720/2022/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2023, DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1233<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2022

### **VISTI:**

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- il Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022 (di seguito: regolamento UE 2022/1854);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 recante Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica (di seguito: misuratori elettronici 1G) predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017 – 2019;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A, in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e

- disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per il triennio 2020 – 2022;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL);
  - l’Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo 2020 - 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
  - l’Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo 2020-2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME);
  - l’Allegato C alla deliberazione 568/2019/R/EEL, recante Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione 2020-2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
  - la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 514/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 514/2021/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 621/2021/R/ EEL;
  - la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 232/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 232/2022/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 281/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 281/2022/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM;

- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 654/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2022, 712/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 712/2022/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 317/2022/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 655/2022/R/COM;
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, 13 novembre 2020, 19/2020-DIEU (di seguito: determina 19/2020-DIEU).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semi periodo di regolazione 2020-2023;
- ai sensi dell’articolo 9 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- l’articolo 11 del TIT disciplina l’aggiornamento annuale delle componenti delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
- ai fini dell’aggiornamento delle tariffe obbligatorie, il comma 11.7 del TIT stabilisce che l’Autorità aggiorni le tariffe obbligatorie di cui all’articolo 9 del medesimo TIT, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall’applicazione delle medesime tariffe obbligatorie e il ricavo ammesso, a livello nazionale, dalle tariffe di riferimento come aggiornate ai sensi del medesimo articolo 11 del TIT.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Titolo 5 del TIT reca disposizioni ai fini della regolazione tariffaria dell’energia reattiva, incluse le modalità di aggiornamento annuale di alcuni dei relativi corrispettivi;
- con deliberazione 232/2022/R/EEL l’Autorità ha previsto il completamento della regolazione tariffaria dell’energia reattiva per i clienti finali e per le reti di distribuzione in media e bassa tensione a decorrere dall’1 aprile 2023;
- con deliberazione 282/2022/R/EEL l’Autorità ha disposto un posticipo fino al 31 dicembre 2022 del completamento della regolazione tariffaria dell’energia reattiva per i clienti finali e per le reti di distribuzione di altissima e alta tensione;

- con deliberazione 712/2022/R/EEL l’Autorità ha definito le disposizioni per i clienti finali e per le reti di distribuzione in alta e in altissima tensione applicabili fino al 31 marzo 2023 e a partire dal 1 aprile 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al servizio di misura dell’energia elettrica, ai sensi dell’articolo 33 del TIME ciascuna impresa esercente l’attività di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i) del TIT, una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- l’articolo 38 del TIME disciplina l’aggiornamento annuale delle componenti tariffarie della tariffa di riferimento e della tariffa obbligatoria relative al servizio di misura dell’energia elettrica;
- con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l’Autorità ha disciplinato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2017-2019 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa E-distribuzione S.p.A.;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2020-2022 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Edyna S.p.A.;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Unareti S.p.A.;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Areti S.p.A.;
- con deliberazione 106/2021/R/EEL l’Autorità ha definito specifici criteri di riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G e disposizioni per la messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Ireti S.p.A.;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Megareti S.p.A.;
- con deliberazione 333/2022/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa SET Distribuzione S.p.A.;

- con deliberazione 410/2022/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa AcegasApsAmga S.p.A;
- con deliberazione 411/2022/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A;
- il comma 38.10 del TIME prevede specifiche modalità di riconoscimento dei costi di capitale per gli investimenti in misuratori elettronici 1G entrati in esercizio a partire dall’anno 2017 e per gli investimenti in misuratori elettronici 2G entrati in esercizio a partire dall’anno 2018 per le imprese che non hanno ancora avviato il piano di messa in servizio di sistemi *smart metering* 2G, fondate sul criterio del costo storico rivalutato, con applicazione di un limite massimo alla spesa unitaria riconoscibile per misuratore installato;
- il comma 3.1 della deliberazione 106/2021/R/EEL dispone che, a partire dall’anno 2022, le imprese distributrici di energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo hanno l’obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l’Articolo 5 della medesima deliberazione 106/2021/R/EEL prevede disposizioni per il riconoscimento dei costi di capitale per gli investimenti effettuati in sistemi di *smart metering* 2G a partire dal 2022 dalle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 514/2021/R/EEL l’Autorità ha pubblicato l’elenco delle imprese distributrici relativamente alle quali, ai sensi del comma 3.2 della deliberazione 106/2021/R/EEL, l’obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, è posticipato al 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 34 del TIC disciplina l’aggiornamento annuale delle condizioni economiche previste per il servizio di connessione prevedendo che:
  - i contributi di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del TIC siano aggiornati annualmente in base al tasso di variazione degli investimenti fissi lordi;
  - i contributi di cui alle tabelle 2 e 7, lettere a), c) e d) del medesimo TIC siano aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto dal TIT per l’aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe a copertura dei costi operativi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di

- operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2021 – maggio 2022, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 3,98%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato l'1 settembre 2022, nel periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,60%;
  - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, secondo le disposizioni del comma 11.2 del TIT e del comma 38.2 del TIME è pari, rispettivamente, al 1,3% per il servizio di distribuzione e al 0,7% per il servizio di misura;
  - con la deliberazione 614/2021/R/COM l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il periodo 2022-2027 (TIWACC);
  - con la deliberazione 654/2022/R/COM l'Autorità, ha verificato la attivazione del meccanismo di *trigger* ai sensi dell'articolo 8 del TIWACC confermando il tasso di remunerazione per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura dell'energia elettrica pari a 5,2%.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica è necessario stimare i volumi di servizio attesi per l'anno 2023
- ai fini della determinazione dei suddetti corrispettivi tariffari i volumi di energia elettrica attesi per l'anno tariffario  $t$  vengono stimati, di norma, sulla base dei volumi di energia a preconsuntivo relativi all'anno  $t-1$  dichiarati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati RAB;
- da settembre 2022 si è registrata una riduzione dei prelievi di energia elettrica per diverse tipologie di utenza, anche collegata agli elevati prezzi dell'energia, che ci si attende possa protrarsi nell'anno 2023, anche in conseguenza degli sforzi richiesti agli Stati membri UE dal Regolamento (UE) 2022/1854 in tema di riduzione dei consumi energetici.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario procedere all'aggiornamento per l'anno 2023:
  - della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 9 del TIT, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;

- della tariffa obbligatoria per il servizio di misura di cui all'articolo 33 del TIME relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
- dei corrispettivi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti in bassa e media tensione di cui all'articolo 22 del TIT, che, ai sensi delle disposizioni delle deliberazioni 232/2022/R/EEL e 712/2022/R/EEL, a partire dal 1 aprile 2023 saranno applicabili anche ai punti di interconnessione tra reti in bassa e in media tensione;
- delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC;
- a tal fine, per tenere conto della contrazione dei consumi che si sta manifestando dal mese di settembre 2022 per diverse tipologie di utenza, in coerenza con quanto stimato per la determinazione delle componenti tariffarie a copertura del servizio di trasmissione, sia opportuno dimensionare i volumi di energia rilevanti per la determinazione delle componenti tariffarie per l'anno 2023 applicando ai volumi di energia elettrica prelevata, di norma utilizzati per gli aggiornamenti tariffari, una riduzione del 2%, anche per tener conto degli effetti che potranno derivare dagli sforzi richiesti agli Stati membri UE dal Regolamento (UE) 2022/1854 in tema di riduzione dei consumi energetici;
- sia necessario, ai fini dell'aggiornamento della tariffa obbligatoria del servizio di misura di cui all'articolo 33 del TIME, tener conto dei costi per i sistemi di *smart metering* 2G secondo i piani approvati con deliberazione 222/2017/R/EEL, con deliberazione 259/2020/R/EEL, con deliberazione 278/2020/R/EEL, con deliberazione 293/2020/R/EEL, con deliberazione 201/2021/R/EEL, con deliberazione 269/2021/R/EEL, con deliberazione 333/2022/R/EEL, con deliberazione 410/2022/R/EEL e con deliberazione 411/2022/R/EEL

## **DELIBERA**

1. di sostituire le tabelle 3, 4 e 5 allegate al TIT con le tabelle recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante;
2. di sostituire le tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al TIME con le tabelle recanti medesima numerazione approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante;
3. di sostituire le tabelle da 1 a 8 del TIC con le tabelle, recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
4. di pubblicare il presente provvedimento, nonché le tabelle del TIT, del TIC e del TIME sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*